



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Corso di laurea in Business & Management (Classe L-18)

REGOLAMENTO DIDATTICO

A.A. 2022/2023

ARTICOLO 1 - Funzioni e struttura del corso di studio

1. È istituito presso l'Università degli Studi di Torino il corso di laurea (CdL) in Business & Management, della classe L-18 (classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale). Il corso di laurea in Business & Management è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (classe L-18) di cui al DM 16 marzo 2007 (*G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155*).
2. Il Corso di Laurea in Business & Management ha come Dipartimento di riferimento il Dipartimento di Management e afferisce alla Scuola di Management ed Economia.
3. La struttura didattica competente è il Consiglio di corso di Laurea in Business & Management, di seguito indicato CCL.
4. Il presente Regolamento (redatto nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato Accademico), in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento Didattico di Dipartimento e il Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea per quanto non definito dai predetti regolamenti. L'ordinamento didattico del corso di Laurea, con gli obiettivi formativi specifici ed il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, è riportato nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente Regolamento. Il Consiglio del Dipartimento di Management si riserva di disciplinare particolari aspetti dell'organizzazione didattica attraverso specifici Regolamenti.
Il presente regolamento viene annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.
5. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle della **SAA S.c.ar.l., Società consortile a responsabilità limitata soggetta a direzione e coordinamento dell'Università degli Studi di Torino (già Scuola di Amministrazione Aziendale)**, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Torino. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di

Torino, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

Torino. Sito Internet: www.business-management.unito.it

ARTICOLO 2 - Obiettivi formativi specifici, sbocchi occupazionali e professionali

1. Gli obiettivi formativi, gli sbocchi occupazionali e professionali sono compresi nel RAD riportato nell'Allegato 1, il quale potrà essere modificato secondo le procedure previste per le modificazioni dei RAD.

ARTICOLO 3 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Sono ammessi al corso di laurea in Business & Management gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti, con adeguata conoscenza della inglese (minimo di livello B2).
2. L'accesso al corso di laurea in Business & Management nell'a.a. 2022/2023 prevede il numero programmato. Gli aspiranti studenti **dovranno sostenere** il Test Online CISIA (in lingua inglese **English TOLC-E**) e successivamente partecipare a uno dei concorsi per l'ammissione ai singoli corsi di laurea (i concorsi non prevedono ulteriori prove o test).
3. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito del Corso di studio nella Sezione "Applying" alla voce "Admission Requirements".

ARTICOLO 4 - Durata del corso di studio

1. La durata normale del corso è di tre anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 180 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del triennio compresa nell'Ordinamento Didattico del Corso, come disciplinato nel RDA.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 7 del presente Regolamento, in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo nonché con i Regolamenti dei Dipartimenti di riferimento.
4. Gli iscritti al Corso di Laurea in Business & Management non decadono dalla qualità di studente: in caso di interruzione prolungata (cinque anni) della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previa valutazione da parte del CCL della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione; in ogni caso, anche di assenza di prolungate interruzioni, qualora il titolo finale non venga conseguito entro un periodo di tempo pari al doppio della durata normale del corso, tutti i crediti sino ad allora maturati saranno soggetti a verifica della non intervenuta obsolescenza dei contenuti formativi.

ARTICOLO 5 - Attività Formative, insegnamenti, curricula e docenti

1. Il corso di laurea non contempla l'articolazione in *curricula*. L'Ordinamento didattico è riportato nell'allegato 1.
2. Il piano di studio è descritto nell'allegato 2, che viene annualmente aggiornato.

ARTICOLO 6 - Tipologia delle attività formative

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma articolato in tre periodi didattici, approvato dal CCL e pubblicato nel

Manifesto degli studi (Guida dello studente). L'articolazione dei moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Dipartimento di riferimento. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo la data di inizio ed il calendario stabilito annualmente secondo quanto previsto al successivo art. 7 comma 6, all'interno del periodo ordinario delle lezioni fissato a norma dell'art. 23 comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo.

2. L'attività didattica si svolge nella forma di lezioni frontali in aula ed esercitazioni, erogata anche con strumenti di comunicazione a distanza, seminari, laboratorio linguistico, attività di tirocinio, attività di tutorato ed eventuali altre forme di attività didattica orientata al raggiungimento di scopi formativi ed è tenuta in lingua inglese.
3. I corsi sono di norma di 35 ore per 5 crediti, 42 ore per 6 crediti, di 63 ore per 9 crediti, di 70 ore per 10 crediti, secondo una ripartizione del 50% di lezione frontale, esercitazioni, seminari o analoghe attività, e del 50% di studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
4. Il Corso di Laurea, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e stage esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa; devono essere approvate singolarmente dal Consiglio di corso di Laurea e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di Laurea.
5. In accordo con il RAD, gli studenti del Corso di Laurea sono tenuti a svolgere un tirocinio, che sia coerente con gli obiettivi didattici del Corso, del valore di 15 crediti (1 credito = 25 ore). Gli studenti del Corso di Laurea possono ottenere il riconoscimento di tirocini, stages ecc., che siano coerenti con gli obiettivi didattici del Corso, **fino a 15 crediti**. E' possibile inserire ulteriori crediti liberi fino ad un massimo di 24 CFU (12+12) che entreranno nel computo della media di laurea. Non è possibile inserire un ulteriore tirocinio tra le attività a scelta dello studente.
6. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel Corso di Laurea con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò avverrà nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal Corso di Laurea e approvate dal Consiglio del Dipartimento di Management e deliberate dal competente organo accademico, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

ARTICOLO 7 - Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa, Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio dell'anno accademico. Il periodo d'esami relativo a ciascun anno accademico termina il 30 aprile dell'anno solare successivo.
4. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli

corsi di insegnamento.

5. Il calendario degli esami di profitto prevede **cinque appelli**, così distribuiti nel corso dell'anno accademico:
 - a. 1 appello al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento
 - b. 4 appelli suddivisi in ciascuna delle quattro sessioni d'esame (invernale, primaverile, estiva, autunnale)
6. Gli appelli sono ridotti a cinque nei tre anni immediatamente successivi alla disattivazione di un insegnamento. Dal quarto anno successivo alla disattivazione, gli appelli sono ridotti a tre (1 nella sessione invernale, 1 nella sessione primaverile o estiva, 1 nella sessione autunnale)
7. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) è stabilito annualmente dal Consiglio del Dipartimento di Management, su proposta del Direttore del Dipartimento, sentita la Commissione didattica competente.
8. L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento o dai suoi delegati in conformità con quanto disposto dal Regolamento del Corso di Studio, sentita la *Commissione Monitoraggio e Riesame* competente e i Docenti interessati.
9. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.
10. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.
11. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.
12. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno dieci giorni.
13. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento o per sua delega, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. È possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. I membri diversi dal Presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studio.
14. Lo studente può presentarsi ad un medesimo esame al massimo tre volte in un anno accademico, anche consecutive. Gli iscritti all'esame possono ritirarsi prima della consegna della prova scritta senza conseguenze per il loro curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale.
15. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata.
16. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
17. Le commissioni d'esame dispongono di un punteggio che va da un minimo di 18 punti sino ad un massimo di 30 punti per la valutazione positiva complessiva del profitto. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30. In caso di voto positivo lo studente ha la possibilità di rifiutarlo entro i tempi stabiliti dalla procedura. Una volta registrato il voto non può essere più rifiutato e neppure ripetuto.

18. Il sostenimento dell'esame di un insegnamento integrato dovrà avvenire nel modo seguente:

Insegnamenti integrati con un totale di CFU inferiore o uguale a 10:

- I diversi moduli nei quali l'insegnamento è suddiviso devono, di norma, essere sostenuti congiuntamente.
- Nel solo caso in cui i moduli siano erogati in semestri diversi, lo studente avrà la possibilità di sostenere un esonero sul programma del modulo erogato nel primo semestre nel mese di dicembre e un esonero sul programma del modulo erogato nel secondo semestre nel mese di maggio. L'esame potrà essere registrato qualora lo studente superi e accetti le valutazioni di entrambi gli esoneri. In tutte le altre date d'appello, i moduli andranno invece sostenuti congiuntamente.
- I docenti incaricati dei due moduli, nella definizione delle modalità di verifica dell'apprendimento, tengono in debita considerazione l'esigenza di sostenere congiuntamente i due moduli.

Insegnamenti integrati con un totale di CFU superiore a 10:

- **Lo studente dovrà superare l'esame di entrambi i moduli** entro l'ultimo appello disponibile dell'a.a. di riferimento, pena la decadenza del voto dell'eventuale singolo modulo già superato.
- La verbalizzazione dell'esame di entrambi i moduli avverrà entro l'ultimo appello disponibile della sessione di esame dell'a.a. di riferimento pena la decadenza del voto dell'eventuale singolo modulo già superato.
- La valutazione finale sarà costituita dalla media ponderata delle valutazioni conseguite sui due moduli.

19. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

20. Non è possibile effettuare esoneri o prove intermedie valutative con l'eccezione del periodo di sospensione delle lezioni. Restano possibili esercitazioni in aula purché senza valenza valutativa. Ogni modifica a tale divieto deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento e dai Consigli di corso di studio interessati.

21. I tirocini non danno luogo ad una valutazione in trentesimi, bensì ad un giudizio di idoneità.

ARTICOLO 8 - Prova finale e lingua straniera

1. I crediti relativi alla prova finale, per un totale di 3 CFU, sono acquisiti attraverso la redazione di un elaborato scritto in lingua inglese di **massimo 15/20** pagine redatto sotto la guida di un relatore, su temi collegati alle discipline oggetto di studio nella laurea triennale individuate tra quelle di cui lo studente ha acquisito i CFU. Non è prevista la discussione.
2. Il relatore della *Relazione di Laurea* può essere un docente ufficiale del corso di studio titolare dell'insegnamento della disciplina della Relazione di Laurea oppure un professore o ricercatore afferente alla Scuola di Management ed Economia ed appartenente al settore scientifico disciplinare della disciplina della Relazione di laurea. In caso di professore a contratto la disciplina di laurea deve essere quella attribuita dal contratto.
3. Il titolo sarà conferito da una Commissione composta da 7 docenti, cui seguirà una cerimonia collettiva per ciascuna sessione. Il Regolamento didattico di Dipartimento precisa le modalità di formazione della Commissione.
4. La relazione di laurea sarà valutata con un punteggio compreso tra 0 e 3. Alla valutazione finale concorrerà inoltre un punteggio aggiuntivo calcolato in base alla media dei voti del curriculum come segue:
 - media fino a 91/110: nessun incremento;
 - media da 92/110 a 96/110: incremento di 3 punti;
 - media da 97/110 a 101/110: incremento di 4 punti;

- media da 102/110 in poi: incremento di 5 punti.

È inoltre previsto un bonus variabile per gli studenti che si laureano in corso – cioè che hanno preso iscrizione al corso di laurea per non più di tre anni accademici o quattro anni di cui due full time e 2 part time, – nelle diverse sessioni di laurea e, precisamente:

- incremento di 3 punti per chi si laurea in corso nella sessione estiva;
- incremento di 2 punti per chi si laurea in corso nella sessione autunnale;
- incremento di 1 punto per chi si laurea in corso nella sessione invernale.

Le Commissioni dispongono di centodieci punti; qualora il voto finale sia pari ad almeno 111 viene concessa all'unanimità la lode.

5. Le sessioni d'esame di laurea sono tre:

- estiva (nei mesi di giugno e/o luglio);
- autunnale (nei mesi di ottobre e/o novembre);
- invernale (nei mesi di marzo e/o aprile).

6. Il calendario delle sessioni d'esame di laurea è definito annualmente in accordo con la Scuola di Management ed Economia

ARTICOLO 9 - Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario, può prendere iscrizione a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità d'iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti dell'Università di Torino.
2. La frequenza al corso è obbligatoria.

ARTICOLO 10 - Propedeuticità, Obblighi di frequenza

10.1 – Obblighi di frequenza

La frequenza alle varie attività formative è obbligatoria, salvo indicazioni di frequenza facoltativa.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio e rese note agli studenti.

10.2 – Propedeuticità

Lo studente è tenuto a seguire la sequenza dei corsi e dei relativi esami in riferimento agli anni e ai trimestri in cui gli insegnamenti sono collocati e facendo riferimento a quanto sarà indicato in proposito dal manifesto degli studi.

- a) L'esame di Financial Accounting and Business Administration (MAN0512) deve precedere gli esami di ogni altro insegnamento dei SSD da SECS-P/07 a SECS-P/11
- b) Gli esami di Microeconomics (MAN0259) e Macroeconomics (MAN0269) devono precedere gli esami di ogni altro insegnamento dei SSD da SECS-P/01 a SECS-P/06
- c) Gli esami di Private Law (MAN0260) e Public Law for Economics (MAN0520) devono precedere gli esami di ogni altro insegnamento dei settori denominati con IUS.

Il mancato rispetto delle propedeuticità indicate nei commi precedenti comporta l'annullamento dell'esame sostenuto per l'insegnamento che deve essere preceduto da quello propedeutico.

ARTICOLO 11 - Piano carriera

1. Il CCL determina annualmente nel presente Regolamento e nel Manifesto degli studi, i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte

autonome degli studenti.

2. Lo studente presenta il proprio piano carriera, nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto Ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel Manifesto degli studi.
3. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve.
4. Il piano carriera non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'ordinamento didattico è sottoposto all'approvazione del CCL.
5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro 40 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani carriera.

ARTICOLO 12 - Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Salvo diverse disposizioni, il Consiglio propone al Consiglio di Dipartimento competente il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso Business & Management dell'Università degli Studi di Torino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra università, il CCL convaliderà gli esami sostenuti **in lingua inglese** indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato. Agli studenti che provengano da corsi di laurea della medesima classe, se erogati in lingua inglese, viene assicurato il riconoscimento del 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza in accordo con il curriculum il settore e la natura degli insegnamenti di provenienza.
2. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento didattico del Corso di Laurea.
3. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea o eccedenti i limiti di cui al precedente comma 2, a richiesta dello studente la Commissione del CdS potrà riconoscere fino ad un **massimo di 12 crediti** a titolo di "Attività formative a scelta dello studente" se queste sono state erogate in lingua inglese.
4. Sarà possibile il riconoscimento di crediti assolti in "Ulteriori attività formative" (D.M. 270/04, art. 10, c. 5, d), per un massimo di **12** crediti che rientrano tra le attività a scelta dello studente, se sono stati erogati in lingua inglese.
5. Salvo il caso della provenienza da altri Corsi di Laurea della classe L-18, il numero dei crediti riconosciuti non potrà superare il limite massimo del 30%, salvo motivata delibera del CCL.
6. Nel caso di studente già in possesso di titolo universitario dello stesso livello, il riconoscimento dei crediti sarà di volta in volta esaminato ed approvato alla Commissione pratiche studenti del corso di laurea.

ARTICOLO 13 - Docenti

I docenti del Corso di laurea ricomprendono tutti i titolari di insegnamenti ufficiali, inseriti nel piano di studio. L'elenco dei docenti viene annualmente aggiornato e indicato nelle pagine WEB del [Corso di Studio](#).

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza per l'accREDITamento iniziale, ai sensi del DM 23 dicembre 2013, n. 1059, adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n. 47, i docenti di riferimento sono individuati come da elenco riportato nella banca dati ministeriale e nella scheda SUA.

L'elenco verrà aggiornato annualmente, aumentando il numero dei docenti di riferimento secondo quanto definito nel decreto citato.

ARTICOLO 14 - Orientamento, tutorato

Il tutorato di consulenza allo studio è svolto dai docenti del Corso di laurea. Forme di tutorato attivo possono essere previste, specialmente rivolte agli studenti del primo anno, anche nel quadro della verifica dei risultati dell'azione di accertamento dei requisiti minimi e del recupero del debito formativo. L'attività tutoriale nei confronti dei laureandi è svolta primariamente dal docente supervisore della dissertazione finale.

Per il tutorato di inserimento e orientamento lavorativo, gli studenti del corso di laurea fruiscono delle apposite strutture (OTP) attivate presso la Scuola di Management ed Economia e presso la struttura ospitante il CdS.

I nominativi dei responsabili per le attività di orientamento e tutorato saranno riportati sul sito del Corso di Studio.

ARTICOLO 15 - Assicurazione della Qualità e Commissione Monitoraggio e Riesame

1. Il Presidente del Corso di Studio è il Responsabile dell'Assicurazione della Qualità e dei processi di monitoraggio e di riesame; può nominare un suo Delegato quale referente dell'Assicurazione della Qualità.
2. Nel Consiglio di Corso di Studio è istituita la Commissione Monitoraggio e Riesame, che è composta dal Presidente del Corso di Studio in funzione di Coordinatore, dal suo eventuale Delegato referente dell'Assicurazione della Qualità, e da studenti e docenti, nominati dal Consiglio rispettivamente tra gli iscritti al Corso di studio, su proposta dei rappresentanti degli studenti, e tra i docenti che compongono il Consiglio. La numerosità della Commissione non deve essere inferiore a quattro componenti. Nella composizione della Commissione deve essere favorita la condizione di pariteticità garantendo comunque una partecipazione di studenti pari almeno al 25% e comunque non inferiore a 2. La Commissione è permanente e dura in carica tre anni accademici. Qualora un componente si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, la Commissione viene reintegrata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Il mandato del subentrante scade alla scadenza del triennio.
3. Le principali funzioni della Commissione sono le seguenti:
 - confronto tra docenti e studenti;
 - autovalutazione e stesura del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico del Corso di Studio, ivi compreso il monitoraggio degli interventi correttivi proposti;
 - istruttoria su tematiche relative all'efficacia e alla funzionalità dell'attività didattica (ivi compreso il controllo delle schede insegnamento), dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; sugli indicatori del Corso di Studio; sull'opinione degli studenti, di cui cura un'adeguata diffusione;
 - di supporto al Presidente del Corso di Studio nella predisposizione e aggiornamento delle informazioni della scheda SUA-CdS;
 - di collegamento con le strutture didattiche di raccordo per i problemi di competenza della Commissione.
4. La Commissione si riunisce al termine dei periodi didattici e in corrispondenza delle scadenze previste per le varie attività (non meno di due volte l'anno).
5. Non possono far parte della Commissione Monitoraggio e Riesame i componenti della Commissione Didattica Paritetica (di Dipartimento o di Scuola) di riferimento

del Corso di Studio stesso.

ARTICOLO 16 – Procedure di autovalutazione

1. Il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico sono processi periodici e programmati di autovalutazione che hanno lo scopo di monitorare le attività di formazione e di verificare l'adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l'efficacia del modo con cui il Corso è gestito. Al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento, il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico individuano le cause di eventuali criticità prevedendo azioni correttive concrete insieme a tempi, modi e responsabili per la loro realizzazione.
2. Il Presidente del Corso di Studio sovrintende alla redazione del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico, che vengono istruiti e discussi collegialmente.
3. Il Presidente del Corso di Studio sottopone il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico all'approvazione del Consiglio del Corso di Studio, che ne assume la responsabilità.

ARTICOLO 17 – Giunta

Come previsto dallo Statuto di Ateneo, è istituita la Giunta del Corso di Studio in Business & Management. Ad essa sono attribuiti compiti di gestione ordinaria individuati dal Consiglio del Corso di Studio .

ARTICOLO 18 - Altre Commissioni

Il consiglio di corso di studio può istituire commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Alle commissioni permanenti possono essere delegate specifiche funzioni deliberative (relative ad esempio alle carriere degli studenti) secondo norme e tipologie fissate nel Regolamento del Corso di Studio. Avverso le delibere delle Commissioni è comunque possibile rivolgere istanza al Consiglio di Corso di Studio.

ARTICOLO 19 - Modifiche al Regolamento

1. Il regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio di Dipartimento, per ogni dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio di corso di studio. Per i corsi di studio interdipartimentali, in caso di persistente dissenso tra i dipartimenti coinvolti, l'approvazione è rimessa al Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono annualmente adeguati all'Offerta Formativa pubblica. Di conseguenza sono legati alla coorte di studenti riferita all'anno accademico di prima iscrizione al Corso di Laurea in Business & Management.

ARTICOLO 20 - Norme transitorie

1. Gli studenti che al momento dell'attivazione del Corso di Laurea in Business & Management siano già iscritti in un ordinamento previgente hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo corso. Il Consiglio di Corso di Laurea determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove necessario, valuta in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti; stabilisce il percorso di studio individuale da assegnare per il completamento del piano carriera.
2. Durante l'emergenza sanitaria, le indicazioni contenute nel presente Regolamento potranno subire modifiche temporanee nelle parti relative all'erogazione della didattica, ai materiali didattici e alle modalità di verifica dell'apprendimento. Per l'aggiornamento delle previsioni di cui all'Art.6 – Tipologia delle attività formative, e

all'art. 7 – Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti si rimanda al sito del corso di studio, link che sarà aggiornato periodicamente in base all'evolversi della situazione.

Allegato n. 1

RAD

Allegato n 2

[PIANO DI STUDI](#)